



COMUNE DI MONTEPRANDONE

(Provincia di Ascoli Piceno)

COPIA

Registro Generale n. 13

ORDINANZA

n. 8 del 20-03-2023

Oggetto: Provvedimento viabilistico temporaneo. Interdizione della sosta e chiusura al traffico veicolare delle strade interessate dalla "Processione Storica del Cristo Morto" - Parrocchia San Niccolò - Centro Storico di Monteprandone 7 aprile 2023.

L'anno duemilaventitre addì venti del mese di marzo, il Responsabile del 5° Settore, Dott. Eugenio Vendrame,

Premesso che con istanza dell'1 marzo 2023 acquisita a questo protocollo il successivo giorno 3 al n.5546, il Parroco Don Vincent Chukwiriarikpari Ifeme della "Parrocchia S. Niccolò" ed il Priore della "Confraternita della Pietà e della Morte" hanno presentato una richiesta per un servizio di viabilità atto a disciplinare l'evento religioso denominato la "Processione Storica del Cristo Morto";

Preso atto che la processione religiosa in parola, che si svolgerà in Monteprandone il giorno 7 aprile 2023 dalle ore 21:00, partirà da Piazza San Giacomo ed impegnerà numerose strade poste sia all'interno che all'esterno delle Mura Urbiche del predetto Centro Storico;

Atteso che per effettuare tale evento occorre chiudere temporaneamente al traffico le vie interessate dalla Processione così come meglio specificate nel programma allegato alla presente Ordinanza;

Dato atto che con la superiore domanda gli instanti hanno altresì richiesto l'istituzione in questa Via Leopardi di uno stallone dedicato alla sosta di un bus-navetta ma che la stessa, per le esigenze viabilistiche sotto determinate, non può essere accolta;

Valutate le norme da adottare in materia di distanziamento sanitario anche nel caso di celebrazioni religiose all'aperto;

Visto l'articolo 7, comma 1, lett. a) del "Nuovo Codice della Strada" emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285;

Visto il Regolamento di esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495;

Visto il D.Lgs.267/00;

Visti gli artt.107 e 109 del sopra citato D.Lgs.n.267/2000,

ORDINA

che dalle ore **19:00** alle ore **24:00** del **7 Aprile 2023**, sia **vietata la circolazione ed interdetta la sosta dei veicoli** con eventuale **rimozione forzata** degli stessi se posti in divieto, nelle seguenti vie del **Centro Storico di Monteprandone**:

Piazza San Giacomo;

Piazza Castello;

Via Leopardi;

Via Leopardi (salita verso Parco della Rimembranza);

Via Delle Mura (tratto urbano S.P.54);

Via Borgo da Monte (tratto urbano S.P.54);

Via Borgo da Mare (tratto urbano S.P.54).

ORDINA altresì

che sia istituito il divieto temporaneo di fermata e sosta sul **lato nord di Via Borgo da Sole**.

AFFIDA

al **2° Settore Lavori Pubblici - Tecnico Manutentivo**, il posizionamento di una adeguata segnaletica stradale nonché, ai sensi dell'art.16 comma 3 del D.Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 e s.m.i., l'attivazione del **Personale Volontario di Protezione Civile** da esso dipendente.

DISPONE

che la gestione della viabilità interessante la processione venga affidata a questo **5° Settore - Polizia Locale** prevedendo sin d'ora di potersi avvalere del sopracitato **Personale Volontario di Protezione Civile** al fine di "informazione alla popolazione" e/o "assistenza alla popolazione".

AVVERTE

Che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 285/92 e ss.mm;

DISPONE altresì

che la presente Ordinanza venga comunicata:

- a tutta l'utenza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio (per la durata di 15 giorni);
- al **2° Settore Lavori Pubblici - Tecnico Manutentivo**, al fine del posizionamento di una adeguata segnaletica stradale nonché, ai sensi dell'art.16 comma 3 del D.Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 e smi., dell'attivazione del **Personale Volontario di Protezione Civile** da esso dipendente.
- Alla **Provincia di Ascoli Piceno** per opportuna conoscenza;
- agli **Organi di Polizia Stradale** aventi competenza sul territorio interessato.

AVVERTE infine

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 37, 3° del D.Lgs. 285/92 e ss. mm. (Nuovo Codice della Strada) al Ministro delle

Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada);

che ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Ancona entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
f.to Dott. Eugenio Vendrame

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 24-03-2023 al 08-04-2023

Lì 24-03-2023

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Maria Immacolata Casulli

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo e si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Li 24-03-2023

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
Dott. Eugenio Vendrame